



# REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL COMITATO CONSULTIVO INTERNO

## Titolo I - Composizione e funzionamento del Comitato

### Art. 1 – Composizione

Il Comitato consultivo interno è composto da 2 dirigenti di ricerca o tecnologi, 2 primi ricercatori o tecnologi, 2 ricercatori o tecnologi in rappresentanza del personale di ricerca e tecnologo, e da 1 membro del personale tecnico-amministrativo in rappresentanza del personale tecnico-amministrativo.

Il Comitato è validamente costituito con l'elezione di almeno 5 membri.

I membri elettivi restano in carica per 4 anni.

### Art. 2 – Ruolo

Il Comitato discute le strategie dell'Ente e l'attuazione del Piano Triennale di Attività. Il Comitato può inoltre discutere di richieste e proposte dei Progetti interdisciplinari e del personale di ricerca.

### Art. 3 – Formazione dell'Ordine del Giorno

L'Ordine del Giorno è definito dal Presidente del CREF, sentito il Direttore amministrativo per le sue competenze.

### Art. 4 – Convocazione

Il Comitato consultivo interno è convocato dal Presidente del CREF almeno due volte all'anno.

Il Comitato è altresì convocato qualora almeno la metà dei membri elettivi ne facciano richiesta.

Le convocazioni sono inviate almeno 7 giorni prima della data della riunione.

### Art. 5 – Svolgimento delle riunioni

Alle riunioni del Comitato partecipano i membri elettivi e, di diritto, il Presidente del CREF, i Consiglieri di Amministrazione, il Direttore scientifico e il Direttore amministrativo.



Il Comitato è presieduto dal Presidente del CREF o da un suo delegato (scelto tra i membri del Comitato stesso) ed è validamente riunito con la presenza di almeno i 2/3 dei membri elettivi e almeno la metà dei membri di diritto.

## Titolo II - Elezioni del Comitato

### Art. 6 – Convocazione delle elezioni

Le elezioni per un nuovo Comitato sono convocate dal Presidente del CREF entro i due mesi precedenti la scadenza del Comitato in carica, per una data compresa tra 15 e 30 giorni successivi alla data di convocazione.

### Art. 7 – Corpo elettorale

Il corpo elettorale attivo (aventi diritto al voto) è costituito dal personale dipendente a tempo indeterminato e determinato in servizio alla data delle elezioni.

Il corpo elettorale attivo è diviso in 2 componenti:

1. Il personale di ricerca e tecnologo nel suo complesso (dirigenti di ricerca e dirigenti tecnologici, primi ricercatori e primi tecnologici, ricercatori o tecnologici) elegge, senza distinzioni di livello, i sei rappresentanti del personale di ricerca e tecnologo.
2. Il personale tecnico-amministrativo elegge tra i propri membri il proprio rappresentante.

Il corpo elettorale passivo (personale eleggibile) è costituito dal personale dipendente a tempo indeterminato in servizio alla data delle elezioni e di cui non è prevista la cessazione dal servizio nel corso dei successivi due anni, ed è diviso in quattro categorie:

1. Dirigenti di ricerca e dirigenti tecnologici
2. Primi ricercatori e primi tecnologici
3. Ricercatori o tecnologici
4. Personale tecnico-amministrativo

È ammesso un massimo di due mandati consecutivi.

L'amministrazione del CREF predispone le liste del personale avente diritto al voto, diviso nelle due componenti, e del personale eleggibile, diviso nelle quattro categorie.

### Art. 8 – Assemblea elettorale

Alla data e all'ora previste della convocazione si riunisce l'assemblea elettorale, costituita dall'intero corpo elettorale attivo.

L'assemblea si svolge di regola in presenza, ma può essere convocata in modalità mista presenza/videoconferenza su richiesta di almeno 5 aventi diritto al voto.



L'assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno il 30% degli aventi diritto al voto.

L'assemblea elegge al suo interno, per acclamazione oalzata di mano, tre membri della Commissione elettorale. Il più anziano anagraficamente assume le funzioni di Presidente dell'Assemblea elettorale e della Commissione elettorale; il più giovane assume le funzioni di Segretario dell'Assemblea elettorale e della Commissione elettorale.

La Commissione elettorale redige un sintetico verbale dell'Assemblea e delle successive operazioni di voto e di scrutinio.

### **Art. 9 – Candidature**

Durante l'assemblea il personale interessato propone la propria candidatura ed espone il programma elettorale. La candidatura è personale e non può essere presentata per conto di altri, per delega o per iscritto. Nella presentazione delle candidature il personale persegue principi di parità di genere.

La Commissione elettorale redige quattro liste di candidati, relative alle quattro categorie del corpo elettorale passivo.

La Commissione elettorale predispose inoltre un adeguato numero di schede elettorali, secondo i modelli in Appendice 1.

### **Art. 10 – Apertura delle votazioni**

Al termine della fase di candidatura viene aperta la votazione relativamente alle categorie di personale per le quali sia presente almeno una candidatura.

### **Art. 11 – Voto**

Il voto è personale, uguale, libero e segreto. Può essere espresso solo in presenza, facendo uso delle schede predisposte dalla Commissione elettorale.

Il personale ha a disposizione un numero di voti pari al numero figure da eleggere. In particolare,

- Il personale di ricerca e tecnologo ha a disposizione due voti per ciascuna delle tre categorie di personale di ricerca e tecnologo da eleggere. Possono essere espressi voti anche per una o due sole categorie.
- Il personale tecnico-amministrativo ha a disposizione un voto.

È ammesso il voto aggiuntivo di genere.

- Il personale di ricerca e tecnologo può esprimere un terzo voto per ciascuna delle tre categorie di personale di ricerca e tecnologo da eleggere, qualora i primi due voti per la categoria si riferiscano a personale di un unico genere e purché il voto



aggiuntivo si riferisca a un candidato di genere diverso dai primi due voti espressi per la medesima categoria.

- Il personale tecnico–amministrativo può esprimere un secondo voto purché il voto aggiuntivo si riferisca a un candidato di genere diverso dal primo voto.

### **Art. 12 – Scrutinio**

I voti a personale non candidato sono nulli.

I voti aggiuntivi di genere che non rispettano i criteri di genere stabiliti all'art. 11 sono nulli.

I voti ambigui sono nulli.

I voti espressi a favore di candidati membri di una categoria di personale diversa da quella per cui è espresso il voto sono nulli.

La scheda è inoltre nulla solo per gravi violazioni dei principi democratici (per esempio scheda chiaramente riconoscibile) o se è volontariamente annullata dall'elettore. La nullità della scheda comporta la nullità di qualsiasi voto in essa espresso.

Al termine dello scrutinio la Commissione redige i risultati, sommando i voti validi ricevuti da ciascun candidato.

### **Art. 13 – Proclamazione degli eletti**

Dopo lo scrutinio, il Presidente della Commissione elettorale certifica a verbale il risultato dello scrutinio, indicando a verbale i candidati con maggiore numero di voti per ciascuna categoria, nel rispetto del numero di membri da eleggere. A tal fine sono seguiti questi criteri:

- Per ogni categoria di personale di ricerca e tecnologo
  - Nel caso siano presenti più di due candidature, sono eletti i due candidati più votati.
  - Nel caso siano presenti solo una o due candidature, è eletto/sono eletti i candidati che abbiano avuto un numero di voti pari almeno a 1/3 dei votanti.
- Per il personale tecnico–amministrativo
  - Nel caso sia presente più di una candidatura, è eletto il candidato più votato
  - Nel caso sia presente solo una candidatura, è eletto il candidato che abbia avuto un numero di voti pari almeno a 1/3 dei votanti.
- In caso di pari numero di voti, all'interno di ciascuna categoria sono eletti:
  - Il dirigente di ricerca o tecnologo più anziano anagraficamente.
  - Il primo ricercatore, ricercatore, o membro del personale tecnico–amministrativo più giovane anagraficamente.



Il Presidente della Commissione elettorale trasmette quindi al Direttore Amministrativo i verbali con i risultati dello scrutinio, recanti i candidati eletti.

Dopo gli opportuni controlli di regolarità formale, il Direttore amministrativo trasmette gli atti al Presidente del CREF, ed entro 30 giorni dalla data delle votazioni, il Consiglio di Amministrazione proclama gli eletti.

Nel caso in cui non si possa, per qualsiasi ragione, procedere alla proclamazione degli eletti, l'Assemblea elettorale viene riconvocata nel minore tempo possibile, con le stesse modalità previste per la prima convocazione.

#### **Art. 14 – Dimissioni e decadenza**

I membri elettivi si possono dimettere nel corso del proprio mandato con lettera al Presidente del CREF. Le dimissioni sono immediatamente esecutive.

I membri elettivi decadono qualora cessino dal servizio come dipendenti CREF o qualora non partecipino a tre riunioni consecutive del Comitato.

#### **Art. 15 – Elezioni suppletive**

In caso di dimissioni o decadenza di un membro elettivo, il Presidente del CREF convoca elezioni suppletive con le stesse modalità previste per le elezioni del Comitato.

Le elezioni suppletive si tengono con le stesse modalità delle elezioni del Comitato, in quanto applicabili. In particolare, è consentito un solo voto, qualunque sia la categoria del membro da eleggere, e non si applicano i dettagli delle previsioni per la parità di genere. Il modello di scheda elettorale è riportato in Appendice 1.


Il membro eletto resta in carica per la durata residua del mandato del membro dimissionario o decaduto, e decade assieme agli altri membri alla scadenza naturale del Comitato.



## Appendice 1 - Modelli di scheda elettorale

I modelli di scheda elettorale sono previsti per essere stampati su mezzo foglio A/4. Un membro della Commissione elettorale deve siglare le schede prima del voto. Dopo il voto l'elettore piega la scheda sulle linee tratteggiate.

### Modello di scheda elettorale per personale di ricerca


<b>Museo Storico della fisica e Centro Studi e Ricerche Enrico Fermi</b>		
<b>ELEZIONI DEL COMITATO CONSULTIVO INTERNO</b>		
<b>COMPONENTE PERSONALE DI RICERCA E TECNOLOGO</b>		
Dirigente di ricerca Dirigente tecnologo	_____	_____
Primo ricercatore Primo tecnologo	_____	_____
Ricercatore Tecnologo	_____	_____
 Voto di genere. Il voto può essere espresso solo per un candidato di genere diverso dal genere dei primi due voti espressi per la stessa categoria	Sigla di un membro della Commissione elettorale	_____



Modello di scheda elettorale per personale amministrativo

Museo Storico della fisica e Centro Studi e Ricerche Enrico Fermi  
**ELEZIONI DEL COMITATO CONSULTIVO INTERNO**  
COMPONENTE PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO

Membro del personale tecnico-amministrativo

 Voto di genere. Il voto può essere espresso solo per un candidato di genere diverso dal genere del primo voto

Sigla di un membro della Commissione elettorale



Modello di scheda elettorale per elezioni suppletive

Museo Storico della fisica e Centro Studi e Ricerche Enrico Fermi  
**ELEZIONI DEL COMITATO CONSULTIVO INTERNO**  
**ELEZIONI SUPPLETIVE**

\_\_\_\_\_  
Sigla di un membro della  
Commissione elettorale \_\_\_\_\_